



COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8992322

DETERMINAZIONE

N. 05 Reg. Sind.

N. 75 Reg. Generale

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione esterna art. 51 comma 7 L.R. n. 48/91 all'Avv. Polizzotto Stefano, per parere.

L'anno duemiladieci, il giorno Cinque del mese di Febbraio nella Casa Comunale;

IL SINDACO

Premesso che:

Questo comune non dispone all'interno dell'Ente di una figura dotata di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli avvocati; la mancanza di tale figura determina spesse volte delle difficoltà, onde tutelare le ragioni del Comune e pertanto, richiedono necessariamente l'intervento di un professionista di provata esperienza e professionalità;

Considerato che questo Ente ha la necessità di acquisire numero due pareri in merito a dipendenti che verranno formulati dal Sindaco stesso separatamente;

In coerenza con gli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire e delle disposizioni normative attualmente vigenti, si rende necessario affidare detto incarico a persona in possesso di professionalità e competenza;

Si rende pertanto necessario individuare una persona che abbia le capacità sopra evidenziate e che possa operare bene nella materia e per tutto quanto attiene alla risoluzione della specifica problematica;

Vista la nota fatta pervenire in data 27/01/2010, prot. n. 1681, con la quale l'avvocato Polizzotto Stefano, ha fatto pervenire preventivo parcella per un parere su un contratto di lavoro stipulato con un tecnico esterno che svolge funzioni di responsabile del settore tecnico per un periodo pari ad anni due presso questo Ente, comunicando gli oneri necessari per assolvere all'incarico de quo quantificabili in Euro 2.391,01 compreso iva e cpa come per legge;

Ritenuto che l'Avv. Polizzotto Stefano nato a Pollina il 26/10/1969 e residente a Castelbuono in via Mario Levante n. 1 bis, sia la persona più adatta a svolgere l'incarico de quo, per la provata esperienza e professionalità e che pertanto l'affidamento a persona diversa comporterebbe un maggior dispendio di tempo e un aggravio economico per l'Ente, contrario ai principi di efficienza, ed economicità dell'azione Amministrativa;

Esaminata la normativa riguardante il conferimento di incarichi esterni ed in particolare l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n.165/2001 il quale testualmente recita: "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente, durata, luogo, oggetto, e compenso della collaborazione".

Esaminato, altresì il comma 6 bis dell'art. 7 del D. lgs 165/01 il quale prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione".

Ritenuto, per i motivi sopra esposti e per la brevità dell'incarico di non potere procedere all'espletamento di procedure comparative;

Visto l'art.1, comma 9, del D.L. n. 168/2004 (C.D. Decreto taglia spesa);

Visti i commi 11 e 42 della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) la quale prescrive che gli incarichi di collaborazione esterna devono essere trasmessi alla Corte dei Conti, sez. regionale per gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

Vista la legge 23.12.2005, n. 266, la quale al comma 173, ha previsto che "gli otti di spesa relativi ai commi 9,10,56 e 57, di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi allo competente sez. della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione";

Esaminati, altresì, i criteri dettati dalla Corte dei Conti, relativamente alla legittimità degli incarichi esterni (Corte dei Conti, sez. Piemonte delibera n. 1 del 18.05.2006) (Corte dei Conti sez. riunite, delibera 15 Febbraio 2005, n.6) (Corte dei Conti, sez. Emilia Romagna sentenza 463/2004)(Corte dei Conti sez. Veneto sentenza n. 303/2007);

Esaminato l'art. 3, comma 56, il quale prevede che con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vengono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca o soggetti esterni all'Amministrazione, nonché il limite massimo della spesa annua;

Visto il comma 54 il quale recita: *le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato*";

Visto il vigente Regolamento sugli Uffici e Servizi;

Atteso che:

- all'interno dell'Ente non è presente una figura professionale idonea a svolgere l'incarico che si intende conferire con il presente provvedimento;
- l'incarico non implica lo svolgimento di un'attività continuativa ma, al contrario, è caratterizzato dalla specificità e dalla temporaneità;

Ritenuto che il compenso richiesto dall'Avvocato Stefano Polizzotto, con la nota di cui sopra, sia proporzionato all'utilità da conseguire;

Ritenuto, altresì, che, per tutti i motivi su esposti, la scelta dell'incaricato indicato non leda il principio di "libera concorrenza" in quanto dettata da motivi contingenti e finalizzata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il D.L. 4.7.2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4.8.2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani);

Visto l'art. 51, comma 7, della Legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91, relativamente agli incarichi di alta specializzazione;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005);

Vista la legge n. 266/2005 art. 1, comma 173;

Vista la circolare del Ministero dell'interno del 21.10.2005;

Tutto ciò premesso e ritenuto,